Tabella H

MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI
Articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,
Modificato dall'articolo 69 comma 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001

IMPORTI				
	2001		Dal 1 gennaio 2002 - NO diritto art. 38 l. 448/2001	
Da 60 anni	Mensile	**50.000**	Mensile	**25,83**
	Annuo	650.000	Annuo	335,79
Da 65 anni	Mensile	**160.000**	Mensile	**82,64**
	Annuo	2.080.000	Annuo	1.074,32
Da 70 anni	Mensile	**160.000**		
	Annuo	2.080.000		
Da 75 anni	Mensile	**180.000**		
	Annuo	2.340.000		

LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE

- **A** - Limite personale = trattamento minimo annuo (**TM**) + maggiorazione sociale annua
- **B** – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (**AS**).

	TM	AS	60 anni di età		65 anni di età	
			personale	coniugale	personale	coniugale
2017	6.524,57	5.824,91	6.860,36	12.685,27	7.598,89	13.423,80
2018	6.596,46	5.889,00	6.932,25	12.821,25	7.670,78	13.559,78

IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE

- La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.

[A – (RP + P)] : 13
[B – (RF + RP + P)] : 13

- **RP**: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
- **RF**: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
- **P**: importo della pensione spettante nell'anno.

INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall'articolo 5 comma 5 della legge 127/2007

IMPORTI				
	La maggiorazione rimane invariata dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2007		**La maggiorazione rimane invariata dal 1 gennaio 2008**	
Da 60 anni	mensile	**123,77**	mensile	**136,44**
	annuo	1.609,01	annuo	1.773,72
Da 65 anni	mensile	**123,77**	mensile	**136,44**
	annuo	1.609,01	annuo	1.773,72
Da 70 anni	mensile	**123,77**	mensile	**136,44**
	annuo	1.609,01	annuo	1.773,72

LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE

- **A** – Limite personale = trattamento minimo annuo (**TM**) + maggiorazione sociale annua
- **B** – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (**AS**).

	TM	**AS**	**Limite personale**	**Limite coniugale**
2017	6.524,57	5.824,91	8.298,29	14.123,20
2018	6.596,46	5.889,00	8.370,18	14.259,18

IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE

- La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.

[A – (RP + P)] : 13

[B – (RF + RP + P)] : 13

- **RP**: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
- **RF**: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
- **P**: importo della pensione spettante nell'anno.

Dall'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale viene attribuito dal compimento del **sessantesimo anno di età solo ai titolari inabili**.
Dall'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento del **sessantacinquesimo anno di età** solo ai titolari che possono usufruire della **riduzione di età secondo la contribuzione versata.**

settimane di contribuzione	**anni di riduzione età**	**Età dalla quale spetta l'aumento**
fino a 129	0	70
da 130 fino a 389	1	69
da 390 fino a 649	2	68
da 650 fino a 909	3	67
da 910 fino a 1169	4	66
da 1170 in poi	5	65